



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI
SETA S.P.A.
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Indice

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA**
- ART. 3 SETTORI MERCEOLOGICI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE**
- ART. 4 SOGGETTI AMMESSI**
- ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**
- ART. 6 DOMANDA DI ISCRIZIONE**
- ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE**
- ART. 8 PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA**
- ART. 9 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI, INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE**
- ART. 10 ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E FASCE**
- ART. 11 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI**
- ART. 12 VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI**
- ART. 13 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**
- ART. 14 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO**
- ART. 15 FORO COMPETENTE**
- ART. 16 QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI**
- ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI**
- ART. 19 PUBBLICITA'**
- ART. 20 VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**
- ART. 21 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO**
- ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito "Codice") e del "Regolamento interno per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie" (di seguito per brevità "Regolamento Interno"), adottato da SETA S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale.
2. L'istituzione dell'Elenco persegue i seguenti scopi:
 - a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;
 - b) dotare la società di un utile strumento articolato in categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche- professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R.445/2000;
 - c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;
3. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale, costituisce il **Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici**.
4. Il presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco. L'iscrizione all'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti e non comporta per l'Operatore, il diritto di essere invitato a partecipare ad ogni singola procedura.
L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.
5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. SETA S.p.A. si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il

periodo di validità dell'Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

6. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di I.V.A.

ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

1. L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di SETA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, pubblicato sul profilo del committente **www.setaweb.it**. Il presente Regolamento, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui SETA S.p.A. intende suddividere l'Elenco e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria/sottocategoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta da SETA S.p.A. e allegata al presente Regolamento, da inviare secondo le modalità previste nei successivi articoli.
2. L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto, sarà possibile per l'Operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.
3. L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute a SETA S.p.A. successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

ART. 3 - SETTORI MERCEOLOGICI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

1. L'elenco degli operatori economici è articolato in tre sezioni:

Sezione I)	Fornitori di beni
Sezione II)	Prestatori di servizi
Sezione III)	Esecutori di lavori
2. Le sezioni sono divise per categorie e sottocategorie merceologiche, individuate nell'allegato n. 1 al presente Regolamento. SETA S.p.A. si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, in funzione delle mutate esigenze dell'azienda, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie sono effettuati su disposizione del Direttore Generale/A.D. di SETA S.p.A..
3. Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo dell'appalto da affidare, in

base alle quali ciascun Operatore Economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati nei successivi articoli:

a. Per gli **esecutori di lavori**:

- Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00;
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1000.000,00.

b. Per i **fornitori di beni e i prestatori di servizi**:

- Fascia 1 per importi inferiori a € 40.000,00;
- Fascia 2 per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00;
- Fascia 3 per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 443.000,00.

4. Gli importi di cui al presente comma saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie comunitarie previste per effetto di modifiche legislative.
5. L'iscrizione ad una fascia d'importo di cui al comma precedente comporta l'iscrizione anche a quella d'importo inferiore.
6. SETA S.p.A. può istituire e gestire Sistemi di Qualificazione degli Operatori Economici nonché avvalersi di Sistemi di Qualificazione istituiti da altre Società, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici costituiti in forma di persone fisiche o giuridiche che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, ma l'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) , alle seguenti condizioni:
- a) che i soggetti raggruppati, consorziati o in aggregazione (partecipanti alla procedura di gara) siano singolarmente qualificati nell'Elenco di SETA S.p.A.;
 - b) che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. In tal caso, i soggetti raggruppati devono presentare le giustificazioni del ricorso all'istituto del raggruppamento, che sarà ammesso solo se, dalla valutazione delle motivazioni presentate, non emergeranno profili di anticoncorrenzialità e rischi concreti ed attuali di collusione tra le imprese.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. SETA S.p.A. si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.
2. Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 - A) **Requisiti di ordine generale** - L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" degli Operatori Economici di SETA S.p.A. (Allegato n. 2 al presente Regolamento).
 - B) **Requisiti di idoneità professionale** - L'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'iscrizione in un Albo/Elenco, ovvero all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Albo/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica mediante la trasmissione del relativo documento a norma dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata

capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale per le tipologie di appalti e classi di importo in cui si richiede l'iscrizione, secondo le seguenti specifiche:

A) **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per FORNITURE E SERVIZI, per fasce di importo 1, 2, 3** - l'operatore economico interessato deve presentare:

1. **Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di un fatturato globale** conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore al 100 % di ciascuna classe di importo (intesa come valore massimo) Iva esclusa prevista per le iscrizioni richieste nelle varie categorie;
2. **Una dichiarazioni bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;
3. **Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000** dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - i. **Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga** a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo nel triennio - Iva esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.
 - ii. Ove presenti, le certificazioni possedute dall'azienda.

B) **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo per LAVORI** –

Gli operatori economici dovranno:

1. **Per Fascia di importo 1 (< € 40.000,00) e 2 (< € 150.000,00)**, essere in possesso **dell'Attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare **oppure** in caso di mancanza della SOA, dei requisiti di cui all'art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante:
 - a. una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente nello specifico:
 - ii. di aver eseguito dei lavori analoghi, a quelli della categoria per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della fascia di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede l'iscrizione;
 - iii. di avere un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto ii).

- b. una dichiarazione bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
2. **Per Fascia di importo 3 (> € 150.000,00) essere in possesso dell'attestazione SOA** per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare.

ART. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 4, devono presentare a SETA S.p.A. apposita domanda, precisando la categoria/sottocategoria o le categorie/sottocategorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
2. I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - a. è vietato presentare più domande per la medesima categoria merceologica;
 - b. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale, che quale componente di consorzi;
 - c. è vietato presentare domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
 - d. è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. m) del Codice, per la medesima categoria merceologica;
4. SETA S.p.A. potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo ed, in caso di accertamento di violazione, potrà provvedere alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti e vietare la possibilità di iscriversi nuovamente fino ad 1 anno.

ART. 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata *on-line* seguendo esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 8 del presente

Regolamento.

2. La presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es. cartacea) da quella indicata nel precedente comma sarà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
3. Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni di SETA relative alla tenuta dell'Elenco.
4. Agli operatori che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di iscrizione, all'indirizzo PEC indicato, dell'esito della procedura di iscrizione all'elenco.

ART. 8 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA

1. Per iscriversi agli Elenchi Operatori economici di SETA S.p.A., gli Operatori Economici devono collegarsi al link <http://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/> raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale di SETA S.p.A. www.setaweb.it > registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all'Area Riservata.
2. Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, la compilazione dei moduli allegati al presente Regolamento, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale.
3. L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.
4. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.
5. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.
6. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente a SETA S.p.A. l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

ART. 9 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI, INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA

ISCRIZIONE

1. SETA S.p.A. , entro 60 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione con la documentazione richiesta, procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata e del possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine speciale, dichiarati dall'operatore. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della richiesta.
2. Nel caso in cui la documentazione presentata sia completa e l'operatore risulti in possesso dei requisiti richiesti per la classe merceologica e la fascia di importo indicata, la richiesta di iscrizione è accolta e l'operatore economico sarà inserito nell'elenco (o negli elenchi) relativo/i alla categoria merceologica per la quale ha fatto richiesta.
3. Qualora la domanda presentata o la documentazione allegata risultino incomplete o non esaustive, SETA S.p.A. potrà richiedere ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine entro cui l'operatore dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.
4. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
5. L'iscrizione ha durata di cinque anni a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Al termine del periodo di validità, l'operatore economico dovrà procedere a rinnovare l'iscrizione all'Elenco.
6. Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate da SETA S.p.A. che avranno valore pari od inferiore a quello della classe di iscrizione.
7. La domanda è respinta e non si procederà altresì all'iscrizione quando l'operatore abbia presentato una domanda incompleta o non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti generali o tecnico-economici richiesti per l'iscrizione o abbia presentato dichiarazioni false o mendaci.

ART. 10 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E FASCE

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori classi merceologiche e/o diverse fasce d'importo, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.
2. In tale ipotesi l'Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell'iscrizione, le sole categorie e/o fasce di cui chiede l'aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 11 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI

1. E' fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.
2. Il mancato tempestivo aggiornamento comporta l'automatica sospensione dall'elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 13.

ART. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

1. I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati in occasione della prima assegnazione di un appalto.
2. In ogni caso SETA S.p.A. si riserva di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
3. L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

ART. 13 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. SETA S.p.A. ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli Operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:
 - a. mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
 - b. negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati;
2. SETA ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli Operatori nei seguenti casi:
 - a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato o mancato rinnovo dopo la scadenza del termine quinquennale;
 - b. perdita dei requisiti di iscrizione;
 - c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - d. violazione commessa dall'operatore, dei principi previsti dal Codice Etico di SETA S.p.A.;
 - e. mancata presentazione da parte dell'operatore di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;

- f. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
 - g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento;
 - h. cessazione dell'attività da parte dell'operatore.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, SETA S.p.A. comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite da SETA S.p.A. e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, SETA S.p.A. adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a **6 mesi** o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC ed agli eventuali enti per competenza.
4. Gli operatori economici cancellati dall'elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a **2 anni** dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

ART. 14- AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO

1. Il presente elenco verrà utilizzato da SETA S.p.A. nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto del proprio Regolamento interno, e del Codice Etico adottato da SETA S.p.A. e non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti.
2. L'Elenco verrà utilizzato per l'individuazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure di scelta del contraente poste in essere da SETA S.p.A., ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del "Regolamento interno per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie", adottato da SETA S.p.A..
3. SETA S.p.A. potrà selezionare gli Operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Elenco, quali ad esempio, le categorie merceologiche offerte, le fasce di importo, eventuali certificazioni di qualità o ambientali, fatturati e ogni altro elemento qualificante richiesto.
4. Resta salva la facoltà per SETA S.p.A. di ricorrere ad Operatori Economici non iscritti all'Elenco, nel caso in cui SETA S.p.A. abbia istituito un Sistema di Qualificazione o pubblicato un bando o provveduto ad individuare gli Operatori Economici mediante apposite indagini di mercato o qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o se le tipologie di beni e servizi da acquisire o

lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento.

5. La selezione degli Operatori Economici avverrà applicando il criterio di rotazione collegato al numero di inviti. Tale criterio considera anche la data di iscrizione degli Operatori Economici, quindi se un Operatore si iscrive a posteriori di altri viene parificato con attribuzione virtuale di inviti pari al numero massimo di inviti ricevuti da altri Operatori già iscritti all'Elenco. In particolare il sistema genererà una lista ordinata per numero di inviti crescenti (ovvero il fornitore che ha meno inviti verrà collocato in cima alla lista, il fornitore che ha più inviti verrà collocato in fondo alla lista). Se due o più fornitori dovessero riportare lo stesso numero di inviti, l'ordine tra di loro sarà scelto casualmente dal sistema. Da questa lista ordinata verranno scelti in ordine successivo i fornitori da invitare ai sensi del "Regolamento per le spese le gare e i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie di SETA S.p.A."

ART.15 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Modena.

ART.16 – QUESITI E RICHIESTA INFORMAZIONI

1. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici interessati potranno inviare una mail all'indirizzo ufficioappalti@setaweb.it o telefonare al numero 059/416985 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
2. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici interessati potranno fare riferimento alla pagina "Assistenza tecnica" nel Portale Appalti.
3. Per tutte le comunicazioni relative all'Elenco degli operatori economici è attivo l'indirizzo PEC: appalti@pec.setaweb.it.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, sarà chiesto all'Operatore di indicare nella domanda gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente Regolamento.

3. Gli Operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART.18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e di Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati da SETA S.p.A. per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
2. I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione dell'elenco degli operatori economici di SETA S.p.A. e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del medesimo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. li 12 e ss. GDPR UE 2016/679, nonché – per quanto compatibili – agli artt.li 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza e in ogni caso i dati forniti non verranno comunicati a terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge.

I dati potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

3. SETA S.p.A. si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.
4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 19 – PUBBLICITA'

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito informatico www.setaweb.it nella sezione "**Società Trasparente**", pagina "**Bandi di Gara e Contratti**", link "**Portale Appalti**", e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciuti da tutti gli Operatori Economici iscritti.

ART. 20 – VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. SETA S.p.A. si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione, c.d. "*Vendor Rating*", degli Operatori Economici iscritti, basato su indici reputazionali e modalità che

garantiscono l'affidabilità degli operatori economici, nonché la qualità delle prestazioni rese in favore di SETA.

2. Il sistema di valutazione deve consentire a SETA S.p.A. di poter attribuire un rating, espresso con un indice numerico, sul singolo operatore iscritto all'Elenco, basato su criteri predeterminati e l'eventuale assunzione di provvedimenti premiali o sanzionatori, compresa la sospensione dall'elenco, collegati al livello di rating propri degli operatori economici.
3. Gli operatori iscritti all'Elenco saranno informati dell'istituzione del sistema di valutazione con un apposita comunicazione. In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.setaweb.it.

ART. 21 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

1. Gli Operatori Economici prendono atto che SETA S.p.A. si è dotata di un modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. il 30.03.2016, nonché di un Codice Etico di comportamento.
2. Con l'iscrizione all'Elenco gli Operatori Economici dichiarano di essere a conoscenza del Modello organizzativo e Gestione e del Codice Etico consultabile presso il sito internet www.setaweb.it, nella sezione "Società Trasparente" e si impegnano alla piena osservanza dei principi, norme e standard ivi contenuti.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale di SETA S.p.A..

Allegati:

- ALL. 1: Categorie merceologiche
- ALL. 2: Integrazione a Domanda Iscrizione all'EOE SETA S.p.A.
- ALL. 3: Dichiarazione fatturato per fornitori di beni e prestatori di servizi
- ALL. 4: Dichiarazione fatturato per esecutori di lavori

L'aggiornamento e la modifica dei suddetti Allegati sono effettuati con provvedimento del Direttore Generale/A.D. di SETA S.p.A.